

COMUNICATO DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) DEL 3 NOVEMBRE 2020

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre non introduce particolari novità per quanto riguarda le norme relative al mondo sportivo.

In ogni caso, di seguito riportiamo il testo relativo:

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ... (omissis):

comma 6:

- e. per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.*

Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

- f. *L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;*
- g. *Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;*
sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo;

Come avrete avuto modo di vedere la modifica di maggiore rilevanza del nuovo DPCM, rispetto al precedente, riguarda l'identificazione delle competizioni di "interesse nazionale" che è divenuta una competenza del Coni rispetto al precedente che attribuiva tale competenza alle Federazioni.

Conseguentemente il Coni ha chiesto a tutte le Federazioni di ricevere i calendari di gara e le segnalazioni di dette competizioni.

La FISR ha naturalmente confermato l'elenco già predisposto precedentemente e in data odierna il Coni ha provveduto alla conferma della segnalazione federale è la documentazione è consultabile sul sito del Coni a questo link:

<https://www.coni.it/it/speciale-covid-19>

Sul sito Coni sono presenti tre documenti FISR, nell'ordine:

- [FISR - Elenco competizioni di interesse nazionale](#) è l'elenco già allegato alla circolare FISR del 28/10;
- [FISR - Eventi internazionali di interesse federale](#) sono gli eventi internazionali
- [FISR - Riepilogo dei campionati e eventi federali](#) è il calendario delle gare, naturalmente da intendersi assolutamente come provvisorio

Rimane pertanto confermato quanto già previsto con le disposizioni indicate nella circolare del 28 ottobre 2020 prot. 909.

Le associazioni che hanno problemi legati all'uso degli impianti comunali per i quali i comuni richiedono la prevista comunicazione del Coni devono segnalare

la pagina del sito Coni su riportata, dove sono presenti i documenti federali, in quanto, al momento, non esiste nessuna comunicazione specifica da potervi fornire.

Infine per chi ha necessità di giustificare il trasferimento per raggiungere le sedi di gara e/o di allenamento si suggerisce di avere con sé, oltre al modulo di autodichiarazione, una convocazione su carta intestata della società o l'elenco dei tesserati da cui risulta il proprio nome, questo comunicato e la precedente circolare del 28/10.

Tale indicazione rappresenta un consiglio in quanto non sono assolutamente prevedibili le eventuali modalità di controllo che saranno poste in essere nelle varie regioni.

Roma, 6 novembre 2020

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

